

*I 7 vizi
della contabilità finanziaria
degli Enti territoriali
e gli effetti
sull'armonizzazione europea*

*Prof. Fabio Giulio Grandis
Ordinario di Economia aziendale – Università degli Studi Roma Tre
Dottore commercialista – Revisore legale
fabiojulio.grandis@uniroma3.it*

INDICE DELLA PRESENTAZIONE:

- Presentazione: i miei 7 vizi capitali
- Armonizzazione contabile europea
- Sistema informativo & armonizzazione contabile
- Armonizzazione contabile in Italia
- Sui diversi concetti di competenza finanziaria
- I 7 vizi della competenza finanziaria «potenziata»
- Gli effetti sulla contabilità economica
- Alcuni esempi
- Conclusioni

PRESENTAZIONE: I MIEI 7 VIZI CAPITALI

1) Superbia (chi sono)

Il superbo ostenta sicurezza e cultura. La sua posizione psicologica è più complessa: non sempre è realmente convinto di possedere tutte le qualità che lui stesso si attribuisce.

2) Accidia (come lavoro)

L'indugiare voluttuosamente nell'ozio e nell'errore. Egli sa quali siano i suoi impegni, ma pur di non assolverli, ne ridimensiona la portata, autoconvincendosi che si tratti di piccolezze e che rimandarle non comporti conseguenze gravi.

3) Lussuria (le manie)

La lussuria non è la semplice dedizione ai piaceri sensuali. Diventa un vizio quando il costante volgersi del pensiero al desiderio impedisce lo svolgimento delle incombenze quotidiane.

4) Ira (le relazioni)

L'ira diventa un vizio in presenza di un'estrema suscettibilità che fa sì che anche la più trascurabile delle inezie sia capace di scatenare una furia selvaggia.

5) Gola (come selezione)

Il peccato di gola non è la mera ingordigia, ma il lusso alimentare, la predilezione per la cucina raffinata, la propensione a cibarsi esclusivamente di pietanze pregiate e costose.

6) Invidia (cosa penso)

Per l'invidioso, la felicità altrui è fonte di personale frustrazione. Sminuisce i successi altrui e li attribuisce alla fortuna o al caso o sostiene che siano frutto di ingiustizia.

7) Avarizia (perché sono qui)

Estremo contenimento delle spese non perché lo imponga la necessità, ma per il gusto di risparmiare fine a se stesso.

Ma ho un pregio: sono autoironico!

ARMONIZZAZIONE EUROPEA

DIRETTIVA 2011/85/UE DEL CONSIGLIO EUROPEO
 dell'8 novembre 2011
 Requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (c.d. six-pack)



Art.3 «...gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sotto-settori [...] e contengono le informazioni [...] per generare dati fondati sul principio accrual al fine di predisporre i dati basati sulle norme SEC 2010.»

Art.12 «[...] uniformità nelle norme e nelle procedure contabili nonché l'integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati sottostanti.»

Art.16 «La Commissione, entro il 31 dicembre 2012, valuta l'adeguatezza degli standard contabili internazionali (IPSAS) applicabili al settore pubblico per gli Stati membri.»

COMMISSIONE EUROPEA
 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo
 del 6 marzo 2013
 “Verso l'applicazione di principi contabili armonizzati per il settore pubblico negli Stati membri. Idoneità degli IPSAS per gli Stati membri”
<http://eur-lex.europa.eu>

IPSAS

→

EPSAS

ADOZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA

Fase 1

2020

Preparation period

First Accrual OBS*

Transition period

Fase 2

2025

First EPSAS OBS**

EPSAS transition period


-- *Trasparenza e completezza del sistema* ++



* *First Accrual Opening Balance Sheet (Primo Bilancio di apertura a base Accrual)*
 ** *First EPSAS Opening Balance Sheet (Primo Bilancio di apertura a base EPSAS)*

Classificazione degli IPSAS sulla base della necessità di adattamento

Standard che possono essere implementati senza adattamenti o con adattamenti di scarsa importanza	Standard che necessitano di adattamenti o per i quali è necessario un approccio selettivo	Standard che necessitano di correzioni per essere implementati
<p>IPSAS 1 - Presentazione del bilancio</p> <p>IPSAS 2 - Rendiconto finanziario</p> <p>IPSAS 3 - Risultato economico positivo o negativo d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili</p> <p>IPSAS 4 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere</p> <p>IPSAS 5 - Oneri finanziari</p> <p>IPSAS 9 - Proventi derivanti da operazioni commerciali</p> <p>IPSAS 10 - Informazioni contabili in economie iperinflazionate</p> <p>IPSAS 11 - Commesse a lungo termine</p> <p>IPSAS 12 - Rimanenze</p> <p>IPSAS 14 - Fatti intervenuti dopo la data del bilancio</p> <p>IPSAS 16 - Investimenti immobiliari</p> <p>IPSAS 19 - Accantonamenti, passività e attività potenziali</p> <p>IPSAS 27 - Agricoltura</p> <p>IPSAS 32 - Accordi per servizi in concessione: Concedente</p>	<p>IPSAS 7 - Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate</p> <p>IPSAS 8 - Informazioni contabili relative alle partecipazioni nelle Joint Venture</p> <p>IPSAS 13 - Leasing</p> <p>IPSAS 15 - Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative</p> <p>IPSAS 17 - Immobili, Impianti e Macchinari</p> <p>IPSAS 18 - Informativa di settore</p> <p>IPSAS 20 - Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate</p> <p>IPSAS 21 - Riduzione di valore delle attività non generatrici di flussi finanziari</p> <p>IPSAS 22 - Informativa di bilancio per il settore delle amministrazioni pubbliche</p> <p>IPSAS 23 - Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (Imposte e trasferimenti)</p> <p>IPSAS 24 - Presentazione delle informazioni contenute nel bilancio preventivo</p> <p>IPSAS 25 - Benefici per i dipendenti</p> <p>IPSAS 26 - Riduzione di valore delle attività generatrici di flussi finanziari</p> <p>IPSAS 31 - Attività immateriali</p>	<p>IPSAS 6 - Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate</p> <p>IPSAS 28 - Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio</p> <p>IPSAS 29 - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione</p> <p>IPSAS 30 - Strumenti finanziari: Informazioni integrative</p>

Sistema informativo






ACCOUNTING MATURITY PER LIVELLO DI GOVERNO (PWC 2014)				
Accounting maturity (AM)	Central	State	Local	Social Funds
HIGH AM ≥ 70%	Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito		Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Slovacchia, Svezia, Regno Unito	Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia
MEDIUM 70% > AM ≥ 40%	Belgio, Bulgaria, Ungheria, Irlanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia	Belgio, Spagna	Bulgaria, Danimarca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna	Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Polonia, Spagna
LOW AM < 40%	Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Italia , Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi	Austria, Germania	Austria, Croazia, Grecia, Italia , Lussemburgo	Cipro, Germania, Grecia, Italia , Lussemburgo, Romania, Slovacchia, Slovenia



Sistemi informativi contabili pubblici			
	PRINCIPIO DI CASSA	PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA	PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA
FINALITA' PRINCIPALI	Finalità autorizzativa e di regolazione dei flussi monetari	Finalità autorizzativa e di regolazione dei rapporti finanziari tra organi rappresentativi e amministrativi	Funzione informativa sull'andamento della gestione
OGGETTO DI RILEVAZIONE	Variazione delle risorse monetarie	Variazione delle risorse finanziarie	Variazione delle risorse complessive: monetarie, finanziarie, economiche e patrimoniali
MOMENTO DI RILEVAZIONE	Manifestazione monetaria (riscossione e pagamento)	Fasi amministrative inerenti ai processi di entrata (accertamento) e di spesa (impegno)	Manifestazioni economiche
TECNICA DI RILEVAZIONE	Partita semplice	Partita semplice	Partita doppia



	PRINCIPIO DI CASSA	PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA	PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA
RISULTATI DI SINTESI	Risultato di cassa Fondo di cassa	Risultato di competenza finanziaria Risultato di amministrazione	Risultato economico d'esercizio Capitale di funzionamento
PRINCIPI CONTABILI	Assenza di ricorso a stime e congetture	Limitato ricorso a stime e congetture	Frequente ricorso a stime e congetture
VISIONE TEMPORALE	Enfasi sulla previsione Logica di brevissimo periodo (flussi di cassa)	Enfasi sulla previsione Logica di breve periodo (flussi finanziari)	Enfasi sulla rendicontazione Logica di lungo periodo (flussi economici e patrimoniali)
PORTATA INFORMATIVA	Valutazione sulle modalità di utilizzo delle risorse monetarie	Controllo delle modalità di reperimento e di utilizzo delle risorse finanziarie	Valutazione della capacità di utilizzo dei fattori produttivi e della consistenza patrimoniale


	PRINCIPIO DI CASSA	PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA	PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA
VANTAGGI	Semplicità di funzionamento Semplicità di comprensione dei documenti di sintesi Identificazione di chi ha autorizzato e di chi ha effettuato i pagamenti Comparazione tra i dati preventivi e i risultati consuntivi	Semplicità di funzionamento Rilevazione anticipata al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica Valutazione sia delle variazioni di cassa, sia dei futuri pagamenti e riscossioni derivanti da obbligazioni perfezionate	Informazioni più complete ed accurate Analisi sia economico-patrimoniale che monetaria e finanziaria Riduzione delle «illusioni finanziarie» Supporto informativo al management Valutazione sulla sostenibilità di medio-lungo termine delle decisioni Misurazione del patrimonio di un Paese

	PRINCIPIO DI CASSA	PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA	PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA
SVANTAGGI	Mancata rilevazione di tutti gli elementi patrimoniali Assenza di collegamento tra le variazioni di cassa e le variazioni del patrimonio Controllo contabile al momento della movimentazione monetaria	Difficoltà nella determinazione del momento in cui una obbligazione è perfetta Eccessiva enfasi sull'aspetto autorizzativo, con un appesantimento procedurale e formale Molti valori patrimoniali non sono comunque rilevati	Complessità del funzionamento Maggiore onerosità del sistema Necessità di definire specifici principi contabili Soggettività nella stima dei valori contabili non finanziari









Qualcuno ha scritto, di recente, in riferimento allo Stato:


... viene recepito un principio fatto proprio dalla disciplina sulla armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, nell'ambito della più complessa previsione, in quella sede, di una "competenza finanziaria potenziata", ovvero quello della imputazione in bilancio delle obbligazioni perfezionate nelle scritture contabili degli esercizi in cui le stesse risultano esigibili.

Il principio (della esigibilità) va valutato anzitutto sotto il profilo della coerenza con la delega, anche in quanto esso non sembrerebbe in linea con le esigenze di trasparenza, semplificazione ed omogeneità ...

Significative differenze sono inoltre riscontrabili fra la disciplina recepita dall'ordinamento per gli enti territoriali ...

CORTE DEI CONTI – Sezioni riunite – 1/2016/Cons.

	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN CONTABILITÀ FINANZIARIA/INTEGRATA	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN CONTABILITÀ CIVILISTICA (ALIAS ECONOMICO-PATRIMONIALE GENERALE)
D.Lgs. 91/2011	ENTI ISTITUZIONALI NAZIONALI Art. 4, comma 3, lettera b) Revisione del D.P.R. 97/2003	ENTI ISTITUZIONALI NAZIONALI Artt. 13, 16 e 17 Decreto MEF 27 Marzo 2013
D.Lgs. 118/2011	ENTI TERRITORIALI Titolo I (Principi generali) REGIONI- Titolo III ENTI LOCALI - Titolo IV	ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Titolo II
	ENTI STRUMENTALI REGIONALI Art.47, comma 4, secondo periodo LOCALI Art. 74, comma 1, punto 1, lettera b)	
D.Lgs. 18/2012		UNIVERSITÀ
D.Lgs. 90/2016 D.Lgs. 93/2016	AMMINISTRAZIONI STATALI	



D.P.R. 132/2013: il PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Art. 3, co.2: “Il piano dei conti integrato è costituito dall’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali e rappresenta la **struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica** di ciascuna amministrazione pubblica”.

PIANO FINANZIARIO	PIANO ECONOMICO	PIANO PATRIMONIALE
Voci del piano finanziario	Conti economici tipicamente d’esercizio	Conti patrimoniali
ENTRATE	RICAVI E PROVENTI	ATTIVITA’
USCITE	COSTI E ONERI	PASSIVITA’ E NETTO

LE ETEROGENEE FINALITA' DEL PIANO DEI CONTI

Ad esempio ... Legge 196/2009



Art. 38-ter, co. 2: “Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalità:



- l’armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ...;
- l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;
- il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione ..., nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica ...;
- una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile, una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata.”

CONTABILITA' PUBBLICA

?

CONTABILITA' NAZIONALE





SUI DIVERSI CONCETTI DI COMPETENZA FINANZIARIA

E' il criterio con il quale si *identifica* il periodo a cui imputare di una determinata grandezza finanziaria.

Competenza finanziaria "da prassi"


Le entrate e le uscite vengono imputate in base alla data dell'accertamento o dell'impegno.

Competenza finanziaria "corretta"

Le entrate e le uscite vengono imputate in base alla data di perfezionamento dell'obbligazione giuridica.

Competenza finanziaria "a scadenza"

Le entrate e le uscite vengono imputate in base alla data di scadenza dell'obbligazione giuridica.



Qualcun altro ha scritto, 46 anni fa:

Senza addentrarci nell'esame di queste varie «fasi», ricordiamo che il bilancio finanziario può essere:

- *di competenza*, se considera le entrate e le uscite nella fase, rispettivamente, dell'accertamento e dell'impegno;
- *di cassa*, se considera le entrate e le uscite nella fase, rispettivamente, del versamento (nelle casse dello Stato) e del pagamento.

A questi due, che sono certamente i più noti, si può aggiungere un terzo «sistema di bilancio», detto:

- *di debiti e crediti*, in quanto la rilevazione delle entrate e delle uscite ha luogo nel momento in cui divengono «liquidi», rispettivamente i debiti e i crediti [n.d.r: anche se non sono ancora «esigibili»].

Si noti che, agli effetti della determinazione del risultato economico, sembra preferibile, per considerazioni di carattere tecnico-contabile, l'adozione di quest'ultimo sistema, analogamente – del resto – a quanto accade nella contabilità delle imprese.

P.Capaldo, *Il bilancio dello Stato nel sistema della programmazione economica*, Giuffrè, Milano, 1973, pag. 184.



D.Lgs. 118/2011 ALLEGATO N. 4/1

**PRINCIPIO CONTABILE GENERALE
DELLA COMPETENZA FINANZIARIA "A SCADENZA"**

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con l'imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza. E' in ogni caso fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati.
(modificato con DM 1 marzo 2019)

Ma quale scadenza?

- a) quella della prestazione
- b) quella della controprestazione (riscossione/pagamento)



I 7 VIZI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

1) Incertezza

Incetezza nella corretta allocazione temporale dei flussi finanziari la cui imputazione nel tempo è lasciata alla discrezionalità dell'operatore contabile.

2) Postergazione

La contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma imputa i valori in un periodo successivo, prossimo alla fase finale, ossia alla movimentazione di cassa.

3) Confusione

E' riscontrabile una profonda confusione fra i concetti di «liquidazione», «liquidabilità» ed «esigibilità».

4) Soggettività

L'operatore contabile può applicare la medesima norma in modo differenziato, pur di fronte al medesimo fatto gestionale.

5) Derogabilità



Le deroghe al criterio dell'esigibilità sono talmente tante e rilevanti da dubitare che sia un criterio adeguato. La derogabilità produce l'effetto di sommare tra loro grandezze eterogenee inficiando la significatività dei saldi finanziari.

6) Eterogenesi

Le azioni umane possono condurre a fini diversi da quelli inizialmente perseguiti. La competenza finanziaria potenziata ha avvicinato la rilevazione al criterio di cassa anziché, come richiesto dalla delega, consentire l'introduzione della CO.EP..

7) Inutilità

L'esigibilità è «inutile», data la sostanziale duplicazione dell'informazione sui flussi di cassa. Tanto vale redigere un bilancio autorizzativo di sola cassa (e non anche di competenza).



L'imputazione postergata degli accertamenti e degli impegni al momento della esigibilità produce degli effetti sulla gestione dei residui, modificandone la natura ed il contenuto informativo.

RESIDUI ATTIVI

sono crediti certi, liquidi ed esigibili che, proprio in quanto non ancora riscossi, sarebbero da considerare integralmente di dubbia esigibilità e non solo in parte.

I crediti certi e liquidi, ma non ancora esigibili, non sono conteggiati in quanto imputati al futuro

RESIDUI PASSIVI

i residui passivi sono debiti certi, liquidi ed esigibili che dimostrano la sostanziale inadempienza o il cronico ritardo nei pagamenti dell'Amministrazione

non si ha contezza della consistenza dei debiti certi e liquidi ma di futura esigibilità e, per tal ragione, imputati agli esercizi a venire

CONFUSIONE


D.Lgs. 118/2011 - ALLEGATO N. 4/2 – Par. 6.1

La liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene esigibile

L'esigibilità dipende dalla liquidazione, NON IL CONTRARIO!

Con tale disposizione si imputano in ritardo gli effetti finanziari di una obbligazione giuridica che ha già prodotto i suoi effetti patrimoniali derivanti dalla liquidazione.
(rinvio all'analisi di impatto sulla CO.EP.)

Come è noto, un debito/credito è



Art. 1183 C.C: Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.

**IN PRATICA NON
COINCIDE MAI**

Esempio: 30 gg concessi alle AA.PP. per l'effettuazione del pagamento; tempo ritenuto necessario per verificare la correttezza amministrativa della spesa

SOGGETTIVITA'

D.Lgs. 118/2011 – ART.3, comma 4

Possono essere conservate fra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate

POSSONO ??????

D.Lgs. 118/2011 - ALLEGATO N. 4/2 – Par. 6.1

In ogni caso possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'art.3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara sotto la propria responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento

SOGGETTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA SPESA



ENTRATE

FATTISPECIE	ALL.4/2	DEROGA	NATURA
Entrate da trasferimenti da altre Amministrazioni Pubbliche	3.6, lett.b)	La scadenza del credito coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali e alle scadenze in cui il trasferimento è erogato	Credito certo e liquido, non sempre esigibile
Entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico	3.7.1	Sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini di approvazione del rendiconto	Credito certo e liquido, non sempre esigibile

FATTISPECIE	ALL.4/2	DEROGA	NATURA
Entrate tributarie dallo Stato o da altra Amministrazione Pubblica	3.7.2	Sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'Amministrazione Pubblica che ha incassato direttamente il tributo	Credito certo, non sempre liquido ed esigibile
Entrate regionali ex art. 20, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 118/2011 inerenti il sistema sanitario	3.7.2	2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni: a) accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali ...; b) accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso. 2-bis I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.	Credito non sempre certo, liquido ed esigibile,

FATTISPECIE	ALL.4/2	DEROGA	NATURA
Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti	3.7.5	Sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente dipartimento delle finanze ... Gli enti possono accertare l'addizionale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento ...	Credito certo, non sempre liquido ed esigibile.
Entrate tributarie devolute alle autonomie speciali dal bilancio dello Stato	da 3.7.9 a 3.7.13	Norme varie condizionate a stime, a comunicazioni dell'RGSI-IGEPA, agli statuti dei singoli E.T. dotati di autonomia speciale, ecc.	Credito non sempre certo, liquido ed esigibile.

FATTISPECIE	ALL.4/2	DEROGA	NATURA
Entrate da servizi pubblici	3.8	Sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che dispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza.	Credito certo e liquido, non sempre esigibile
Entrate derivanti dalla UE	3.12	Sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale, a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa	Credito certo, non sempre liquido e esigibile
Entrate derivanti da finanziamenti attivati con "aperture di credito"	3.19	Gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell'entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del cronoprogramma di spesa	Credito certo, liquido ed esigibile, imputato in base all'esigibilità della spesa

SPESE

FATTISPECIE	All.4/2	DEROGA	NATURA
Spese del personale	Trattamenti fissi e continuativi	L'imputazione dell'impegno avviene automaticamente per l'intero importo all'inizio dell'esercizio di riferimento.	Debito certo, non liquido ed esigibile
	Rinnovi contrattuali	L'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale.	Debito certo, non liquido ed esigibile
	Trattamento accessorio e premiante	Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio.	Debito certo e liquido, non sempre esigibile

FATTISPECIE		AII.4/2	DEROGA	NATURA
Spesa per acquisto di beni e servizi	Caso generale	5.2, lett.b)	L'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione della spesa corrente.	Debito certo e liquido, non sempre esigibile
	Contratti di affitto, di somministrazione ...		L'imputazione dell'impegno avviene negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi.	Debito certo, non liquido ed esigibile
	Aggi corrisposti sui ruoli		L'imputazione dell'impegno avviene nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono state accertate.	Debito certo e liquido, non sempre esigibile
	Gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali		L'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui la prestazione è resa, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo.	Debito certo, non liquido ed esigibile

FATTISPECIE		AII.4/2	DEROGA	NATURA
Spese per trasferimenti correnti	Contributi correnti a carattere annuale	5.2, lett.c)	L'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo.	Debito certo e liquido, non sempre esigibile
	Contributi in conto interesse o contributi correnti a carattere pluriennale		L'imputazione dell'impegno avviene negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuate sulla base del piano di ammortamento del prestito (contratto dall'ente beneficiario).	Debito certo e liquido, non sempre esigibile
Spese per incarichi a legali esterni		5.2, lett.g)	Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.	Debito certo, non liquido ed esigibile

FATTISPECIE	All.4/2	DEROGA	NATURA
Spese di investimento da realizzare	5.3.1	Sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma.	Debito certo, non sempre liquido ed esigibile
Spese per investimento già realizzato	5.3.2	Nel caso di realizzazione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento, imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente	Debito certo e liquido, ma non esigibile

Criticità sulla DEROGABILITA'

1

**Soggettività degli operatori nell'applicare le deroghe.
Compromissione del principio costituzionale dell'annualità**

Vengono sommati fra loro valori di entrata e di spesa sostanzialmente incoerenti in quanto talune poste seguono il criterio dell'esigibilità e molte altre, anche estremamente significative, lo derogano

2

3

Quale significatività può avere il risultato di amministrazione e, in generale, tutti i saldi della CO.FI determinati con questo "nuovo" concetto di competenza finanziaria?

**Gli unici saldi che continuano ad avere una rilevante significatività e coerenza sono quelli della gestione di cassa
(che vengono rilevati anche in una CO.EP correttamente tenuta)**

4

ETEROGENESI

Le azioni umane possono riuscire a fini diversi da quelli che sono perseguiti dal soggetto che compie l'azione; in particolare, ciò avverrebbe per il sommarsi delle conseguenze e degli effetti secondari dell'agire, che modificherebbe gli scopi originari, o farebbe nascere nuove motivazioni, di carattere non intenzionale (Treccani).

DALLA ETEROGENEITA' DELLE FINALITA'

L' INTRODUZIONE DELLA CONTABILTA' ECONOMICO -PATRIMONIALE
IL RACCORDO CON LA CONTABILITA' NAZIONALE
E LE STATISTICHE DI FINANZA PUBBLICA

ALLA ETEROGENESI DELLE FINALITA'

IL POTENZIAMENTO DEL BILANCIO DI CASSA

Il potenziamento del bilancio di cassa non è tra le finalità della delega di cui il D.Lgs. 118/2009 dovrebbe essere l'attuazione.

L. 196/2009



L. 42/2009, Art. 2, comma 2, lettera h)

“affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione”



D.LGS 118/2011, Art. 2, comma 1



“garantendo la rilevazione unitaria dei fatti di gestione sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”



CONVERGENZA CON LA CONTABILITA' ECONOMICA



SI STA' POTENZIANDO IL BILANCIO DI CASSA



GLI EFFETTI SULLA CONTABILITA' ECONOMICA

D.Lgs. 118/2011 - ALLEGATO N. 4/3 - Par. 1

... l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Bisogna attentamente distinguere fra:

- **MOMENTO DELLA RILEVAZIONE**

- **IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO DI COMPETENZA**

- *COMPETENZA FINANZIARIA*

- *COMPETENZA ECONOMICA*

LA COMPETENZA ECONOMICA

Consiste nella **identificazione** del periodo di pertinenza di un determinata grandezza economica e patrimoniale

Competenza economica

Imputa gli effetti delle operazioni e degli altri eventi all'esercizio nel quale è rinvenibile "*l'utilità economica*", ceduta o acquisita, anche se diverso da quello in cui si concretizzano i relativi *momenti finanziari*

FATTI CARATTERIZZATI DA
UN PROCESSO DI SCAMBIO


FATTI CARATTERIZZATI DA
UN PROCESSO EROGATIVO

COSTI

RICAVI

PROVENTI

ONERI



D.Lgs. 118/2011 - ALLEGATO N. 4/3 - Par. 2

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

... (cioè è stato sostenuto il costo o l'onere) ...

Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (ammort.);
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

IL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE

D.Lgs. 118/2011 - ALLEGATO N. 4/3 – Par. 3

“La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria [...] è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l’esercizio e per consentire l’integrazione dei due sistemi contabili”.

LA COEP DIPENDE DALLA COFI

“Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l’operatore”.

**LA MATRICE DI TRANSIZIONE
PUBBLICATA SUL SITO ARCONET (ma mai citata in G.U.)**

LA MATRICE DI TRANSIZIONE

PIANO FINANZIARIO	PIANO ECONOMICO	PIANO PATRIMONIALE
Voci del piano finanziario che NON alimentano CE e SP		
Voci del piano finanziario che alimentano CE e SP	Conti economici correlati alle voci del piano finanziario	Conti patrimoniali correlati alle voci del piano finanziario
	Conti economici NON correlati alle voci del piano finanziario	Conti patrimoniali NON correlati alle voci del piano finanziario

Di fatto è una CONTABILITA' INTEGRATA "DERIVATA"

IL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE

D.Lgs. 118/2011 - ALLEGATO N. 4/3 – Par. 3

“Pur non essendoci una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, e i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese”.

D.Lgs. 118/2011 - ALLEGATO N. 4/2 – Par. 6.1

La liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene esigibile

CONFUSIONE PURE IN CO.EP.

D.Lgs. 118/2011 - ALLEGATO N. 4/3 – Par. 5



“I crediti e i debiti di funzionamento sono costituiti dai residui attivi e passivi dell'esercizio considerato cui bisogna aggiungere i crediti ed i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi”.

SCRITTURE INESISTENTI IN CO.EP

D.Lgs. 118/2011 - ALLEGATO N. 4/3 – Par. 6.4, c.2)

“I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali è stato reso il servizio o è avvenuto lo scambio dei beni”. (Analogia disposizione per i crediti nel par.6.2, b.1.)

????????? DECIDITI !!!!!!!!!!!!!



Alcuni esempi: fonti bibliografiche e metodologia

ENTRATE

G.Mattei – I proventi pubblici nel sistema contabile economico-patrimoniale. Il caso degli enti territoriali italiani – Azienda pubblica, n.1, 2018

SPESE

F.G.Grandis, A.Federici – Le spese degli enti territoriali tra competenza finanziaria depotenziata e contabilità economica derivata – Università degli Studi Roma Tre, Collana del Dipartimento di Economia aziendale, Working paper n.10, 2019

<http://disa.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/10/WP-10-2019-deca.pdf>

Metodologia:

- a) *analisi del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale (all.4/3);*
- b) *analisi del principio applicato della competenza finanziaria (all.4/2);*
- c) *applicazione a specifici fatti di gestione*
- d) *prime considerazioni sulla conformità del disposto normativo alla CO.EP.*

Proventi da trasferimenti correnti a destinazione vincolata

a) Principio della contabilità economico-patrimoniale

All. 4/3, par.4.3

Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.

Imputazione

PROVENTI

ONERI

OK

Contabilizzazione

COFI.

???????

b) Principio della contabilità finanziaria

All. 4/2, par. 3.6, b)

Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito:
 b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo (dell'amministrazione erogante) di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari.

...

Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

ASSURDO!!! L'operatore contabile dovrebbe conoscere la contabilità dell'amministrazione erogatrice (es: AGEA).

c) Applicazione ad un caso specifico

Il 6/11/2019 il comune di Sabaudia riceve via pec una comunicazione dalla Provincia (stesso ordinamento) di Latina che gli concede un trasferimento corrente di euro 12.000 per l'assistenza ai figli degli immigrati che frequentano l'asilo comunale nell'anno scolastico 2019/2020. Tale trasferimento sarà erogato (esigibilità) il 1/2/2020. (Quindi l'accertamento del 6/11/2019, in CO.FI viene imputato al 1/2/2020)

Il 6/11/2019 la matrice generata in automatico la scrittura

01/02/2020

Crediti per trasferimenti correnti da Province (1.3.2.03.01.02.002)	a	Trasferimenti correnti da Province (1.3.1.01.02.002)	12000
--	----------	---	--------------

Notare la data!!!! Al 31/12/2019 non compare né il credito né il provento

In CO.EP corretta, la medesima scrittura si sarebbe effettuata il 6/11/2019 evidenziando il credito ed il provento nel 2019

Il Comune di Sabaudia procede all'erogazione del servizio per i primi tre mesi. Per semplicità si ipotizza che l'importo sia esigibile per la parte di competenza in euro 4.000

La matrice di correlazione viene generata in automatico la scrittura

entro il 31/12/2019

Costi per assistenza sociale (2.1.2.01.09.002)	a	Debiti verso fornitori (2.4.7.04.03.01.001)		4000
---	----------	--	--	-------------

Al 31/12/2019 compare il debito e il costo

Per la competenza economica, al 31/12/2019 l'operatore deve inserire il provento di competenza che è stato imputato nel 2020

Per la competenza economica, al 31/12/2019 l'operatore deve inserire il provento di competenza che è stato imputato nel 2020 anziché nel 2019

31/12/2019

Rateo attivo (1.4.01.01.01.001)	a	Trasferimenti correnti da Province (1.3.1.01.02.002)		4000
--	----------	---	--	-------------

Il credito certo e liquido di 12.000 compare tra i ratei attivi (variazioni numerarie presunte) solamente per 4.000, e non compare il risconto passivo, ossia una passività inerente un «obbligo di fare» di 8.000, alterando la rappresentazione del patrimonio

SI RIBALTA LA LOGICA (e Luca Pacioli si ribalta nella bara!)

In una CO.EP corretta, al 31/12/2019 la scrittura sarebbe stata

31/12/2019


Trasferimenti correnti da Province (1.3.1.01.02.002)	a	Risconto passivo (2.5.2.09.01.01.001)		8000
---	----------	--	--	-------------

Ricavi dalla cessione di beni

a) Principio della contabilità economico-patrimoniale

All. 4/3, par.4.11

... Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.



b) Principio della contabilità finanziaria

All. 4/2, par. 3.14

Per tutte le altre cessioni di beni, l'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà. In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

Se l'obbligazione pecuniaria è successiva allo scambio, il credito certo e liquido viene imputato quando sarà esigibile

c) Applicazione ad un caso specifico

*Il 6/11/2019 il comune di Rocca di Papa vende XX tonnellate di legna dei suoi boschi demaniali alla ditta YY s.r.l. per 30.000 euro. Nel contratto di compravendita è previsto che il corrispettivo venga versato in tre rate da 10.000 euro, di cui la prima immediatamente esigibile e le altre due rate frazionate nei due anni successivi .
(Quindi in CO.FI vengono rilevati tre accertamenti di 10.000 imputati rispettivamente al 2019, 2020 e 2021)*

Il 6/11/2019 la matrice generata in automatico la scrittura			
06/11/2019			
Crediti da proventi dalla vendita di beni (1.3.2.02.01.01.001)	a	Ricavi dalla vendita di beni floreali e faunistici (1.2.1.01.03.001)	10000
06/11/2020			
Crediti da proventi dalla vendita di beni (1.3.2.02.01.01.001),	a	Ricavi dalla vendita di beni floreali e faunistici (1.2.1.01.03.001)	10000
06/11/2021			
Crediti da proventi dalla vendita di beni (1.3.2.02.01.01.001)	a	Ricavi dalla vendita di beni floreali e faunistici (1.2.1.01.03.001)	10000
In CO.EP corretta, si sarebbe effettuata un'unica scrittura il 6/11/2019			
Il 6/11/2019 viene emessa la reversale di incasso e la ditta YY srl paga			
Al 31/12/2019 non compare ne il credito per 20.000 ne il correlato provento di competenza per 20.000 (e se fosse stato un cespite?)			

Per la competenza economica, al 31/12/2019 l'operatore deve inserire			
31/12/2019			
Rateo attivo (1.4.1.01.01.01.001)	a	Ricavi dalla vendita di beni floreali e faunistici (1.2.1.01.03.001)	20000
Nasce un nuovo tipo di scritture di fine anno LE SCRITTURE DI «AGGIUSTAMENTO»			
In qualsiasi caso si altera la fedele rappresentazione in quanto il credito certo e liquido è contabilizzato nei ratei attivi, ossia in conti numerari presunti			
In una CO.EP corretta, al 31/12/2019 NON SI SAREBBE EFFETTUATA ALCUNA SCRITTURA!!!!			
FARE E DISFARE, E' TUTTO LAVORARE!!!			

Alcuni esempi sulle spese: rinvio

SPESE

F.G.Grandis, A.Federici – Le spese degli enti territoriali tra competenza finanziaria depotenziata e contabilità economica derivata – Università degli Studi Roma Tre, Collana del Dipartimento di Economia aziendale, Working paper n.10, 2019

<http://disa.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/10/WP-10-2019-deca.pdf>

ANOMALIE RISCONTRATE

- 1. trattamento accessorio e premiante;**
 - 2. arretrati al personale dipendente;**
 - 3. incarichi legali;**
 - 4. indennità di fine mandato del Sindaco;**
 - 5. buoni pasto;**
 - 6. riconoscimento di un debito fuori bilancio.**
- NON SI ESCLUDE CE NE SIANO ALTRE**

Spese per incarichi ai legali

a) *Principio della contabilità economico-patrimoniale*

L'all.4/3 non contiene una disciplina specifica per le spese relative ad incarichi legali, per cui è necessario fare genericamente riferimento a

All. 4/3, par.4.13 – Prestazione di servizi

Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio [...]

Imputazione

COSTI

RICAVI

OK

Contabilizzazione

COFI.

???????

b) Principio della contabilità finanziaria

All. 4/2, par. 3.14

“Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.” (deroga all’esigibilità) ...

In sede di predisposizione del rendiconto [...] se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. [...] Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata.”

Si deroga all’esigibilità e si utilizza lo strumento del F.P.V. per garantire la copertura finanziaria

c) Applicazione ad un caso specifico

Il 6/11/2019 il comune di Tarquinia viene coinvolto in una controversia legale le cui spese per gli incarichi da assegnare vengono stimate in euro 100. Il 7/1/2020 viene conferito l’incarico all’Avv. Durazzo. Si ipotizza, per semplicità, che la spesa legale diventi liquida ed esigibile nell’anno 2020.

In CO.FI, nell’esercizio “2019”, l’E.T. provvederà a disporre un apposito accantonamento secondo la codifica U-1.10.01.99.999 – Altri fondi n.a.c., del piano dei conti integrato (al fine della generazione del fondo pluriennale vincolato).

All. 4/3, par.2

... Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell’esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi ...

a) ...

b) *le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri ...*”

Coerentemente ...

Sito ARCONET - Matrice di correlazione
Voce: U-1.10.01.99.999 – Altri fondi n.a.c.

Gli altri accantonamenti correnti sono correlati a conti movimentati solo nell'ambito delle scritture di assestamento proprie della contabilità economico-patrimoniale. Non vi sono correlazioni con le scritture finanziarie, perché su tali voci non si impegna e non si effettuano pagamenti.

La matrice NON generata in automatico alcuna scrittura

Per la competenza economica, al 31/12/2019 l'operatore deve inserire

31/12/2019

Accantonamento per altri rischi (2.4.2.01.01.999)	a	Altri fondi n.a.c. (2.2.9.99.99.99.999)		100
--	----------	--	--	------------

Il problema si pone nel 2020 ...

Il problema si pone nel 2020 ...

In CO.FI, nell'esercizio "2020", l'E.T. dovrà apportare una variazione di bilancio al fine di inserire lo stanziamento di spesa (100) coperto finanziariamente dall'utilizzo del F.P.V.

Il 7/1/2020, all'atto dell'impegno, la matrice generata in automatico la scrittura (si ipotizza, per semplicità, che la fattura arriverà nel 2020)

07/01/2020

Altre spese legali (2.1.2.01.99.002)	a	Debiti verso creditori diversi per altri servizi (2.4.7.03.04.01.001)		100
---	----------	--	--	------------

Al 31/12/2020 deve essere effettuata la seguente
SCRITTURA DI «AGGIUSTAMENTO»

31/12/2020

Altri fondi n.a.c. (2.2.9.99.99.999)	a	Altre spese legali (2.1.2.01.99.002)		100
---	----------	---	--	------------


In una CO.EP corretta,
al ricevimento della fattura (successivamente al 7/1/2020),
la sola scrittura sarebbe stata, PIU' SEMPLICEMENTE

successivamente al 7/1/2020

Altri fondi n.a.c. (2.2.9.99.99.999)	a	Debiti verso creditori diversi per altri servizi (2.4.7.03.04.01.001)		100
---	----------	--	--	------------

Ossia una semplice scrittura di utilizzo diretto del fondo oneri futuri

CONCLUSIONI



IL D.LGS 118/2011 ATTUA UNA MASSIMA DI CONFUCIO:
«SE NON LI CONVINCI, ALMENO CONFONDILI»

